



Salute 2000 s.r.l.

Via Grandi, 10 - 60027 Osimo (AN)
tel. 0717302251- 071732050 - Fax 071732455
www.salute2000.net - info@salute2000.net

C.F. - P.IVA 02018580429 Reg. Imp. C.C.I.A.A. n. AN-2000-15869 - n. R.E.A. 155505



Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 n.9122.SA20



Numero verde 800.626.000

Prot. 1723/2007

Circolare informativa del 2 luglio 2007

Alla c.a. Direzione Aziendale

La Legge Finanziaria 2007, in vigore dal 1 gennaio 2007 (Legge n. 296 del 27/12/2006 - S.O. n. 244 alla G.U. n. 299 del 27/12/2006) ha **moltiplicato per 5 volte gli importi delle sanzioni amministrative in materia di Sicurezza sul Lavoro**. In particolare, il comma 1177 recita: "Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati, [...]" ad eccezione delle sanzioni previste per l'omessa istituzione ovvero esibizione dei libri matricola e di paga.

Gli importi interessati dal significativo aumento sono quelli relativi alle sanzioni amministrative più frequenti, cioè quelle previste dalle normative di base in materia di Sicurezza sul Lavoro (D.p.R. 547/1955, D.p.R. 303/1956, D.Lgs 626/1994).

**La Salute 2000 srl
lavora senza
interruzione
anche in agosto.**

Per qualsiasi vostra esigenza potete quindi contattarci ai recapiti in intestazione anche durante le ferie.

Queste le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 626/94, aggiornate:

Sanzioni amministrative da euro 2580 a euro 15490 nei confronti del datore di lavoro e dei dirigenti per le seguenti violazioni:

- omessa, incompleta o non corretta tenuta del registro infortuni (art. 4 comma 5, lett. o)
- omessa o non corretta custodia della cartella sanitaria e di rischio presso l'azienda o unità produttiva (art.4 comma 8)
- omesso o non corretto invio della nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione alla Direzione provinciale del Lavoro e all'ASL (art. 8 comma 11)
- omessa riunione periodica di prevenzione e protezione o con modalità non corrette (art. 11)
- omessa consultazione dei lavoratori o loro rappresentanti prima di effettuare i campionamenti per la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro (art. 59- nonies, comma 3)
- non corrette modalità di comunicazione dei dati ai lavoratori interessati, di gestione delle annotazioni, di modalità di conservazione, ecc. dei registri di esposizione e delle cartelle sanitarie per gli agenti cancerogeni (art. 70, commi 3,4,5,6 e 8)
- non corrette modalità di comunicazione dei dati ai lavoratori interessati, di gestione delle annotazioni, di modalità di conservazione, ecc. dei registri di esposizione e delle cartelle sanitarie per gli agenti biologici (art. 87, commi 3 e 4)

Sanzione amministrative da Euro 255 a Euro 770 nei confronti di chiunque per le seguenti violazioni:

- Nelle zone di lavoro delimitate e segnalate dove i lavoratori possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici (art. 65, comma 2)
- Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione ad agenti biologici è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici (art. 80 comma 2).

INAIL sanzione minima di Euro 1290 nei confronti del datore di lavoro:

- per omessa o tardiva denuncia all'INAIL di infortunio sul lavoro (denuncia che deve essere presentata entro due giorni dalla data di emissione del certificato medico)

In relazione a questi nuovi provvedimenti si raccomanda vivamente di provvedere quanto prima ai seguenti adempimenti:

- **consegnare copia della cartella clinica ad ogni dipendente dimesso. La copia deve essere fatta dal Medico della Salute 2000 o suo delegato. Telefonare alla segreteria per accordi;**
- **effettuare regolarmente la riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi nelle aziende con oltre 15 dipendenti;**

Si ricorda inoltre quanto già richiamato nella relazione annuale inviata a gennaio:

- **La visita agli ambienti di lavoro deve essere effettuata dal Medico del Lavoro almeno con cadenza annuale, si prega di agevolare tale visita quando proposta o di richiederla se per vari motivi non è stato possibile effettuarla finora;**
- **Effettuare la valutazione del rischio per minori qualora si abbia intenzione di assumerne ai sensi dell'art. 7 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, (...Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626...) e fornire le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 626 del 1994 anche ai titolari della potestà genitoriale;**
- **Effettuare la valutazione del rischio per donne in gravidanza ai sensi dell'art. 11 del Dlgs 151/2001; si prega anche di prendere visione dell'allegato C dello stesso decreto che elenca i principali rischi da valutare; anche in questo caso c'è l'obbligo di fornire alle lavoratrici le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 626 del 1994;**
- **Effettuare la valutazione del rischio chimico prevista dal Dlgs 25/2002; per tale valutazione occorre raccogliere le schede di sicurezza di eventuali sostanze chimiche utilizzate nel ciclo lavorativo e le quantità annue utilizzate per ogni prodotto; per ulteriori informazioni potete rivolgervi alla nostra segreteria;**
- **Effettuare la valutazione dei disturbi muscolo-scheletrici agli arti superiori mediante l'apposito questionario Osha disponibile sul sito www.salute2000.net o richiedibile alla nostra segreteria;**
- **Nominare e formare l'addetto al primo soccorso aziendale secondo il vigente DM 388/2003. I corsi di Primo Soccorso sono OBBLIGATORI e la durata non deve essere inferiore alle 16 ore per le aziende appartenenti al gruppo A e 12 per le aziende appartenenti ai gruppi B e C. Per le aziende di tipo A va inoltre fatta alla Zona Territoriale competente comunicazione della categoria di appartenenza ai sensi dell'art. 1 comma 2, ai fini per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.**

Inoltre:

- **effettuare le visite preventive a tutti i lavoratori soggetti a rischio (non solo agli apprendisti) effettivamente prima dell'assunzione del dipendente.** Oltre che un obbligo di legge (art. 16 comma 2-a del Dlgs 626/94), la visita preventiva tutela il datore di lavoro verso eventuali rivalse del dipendente per patologie preesistenti all'assunzione;
- **tutti i lavoratori a rischio sono soggetti a sorveglianza sanitaria indipendentemente dalla tipologia di rapporto con l'azienda.** Devono quindi sottoporsi a sorveglianza sanitaria, se soggetti a rischio, anche i **titolari** della ditta, i **soci**, i **collaboratori familiari**, i **co.co.co.**, i **co.co.pro.**, ecc.

L'elenco soprascritto non è esaustivo degli adempimenti previsti dal Dlgs 626/94 e successive modificazioni (a cui si rimanda), ma semplicemente segnala le cose che più spesso non vengono adempiute e per le quali possono essere effettuate sanzioni da parte degli organismi di controllo.

Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.salute2000.net ove potrete trovare le più importanti leggi relative alla sorveglianza sanitaria e potrete scaricare la nostra modulistica, ad esempio quella relativa alla scheda Osha, al Dlgs 25/2002 ed al DM 388/2003, al Dlgs 151/2001. Si ricorda che il nostro indirizzo di posta elettronica è info@salute2000.net

Rimaniamo a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

Il Medico del Lavoro Competente

